

**COMUNE di VILAFRANCA TIRRENA**

**PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER GLI ESERCIZI DI OTTICA**  
**Approvata con delibera del C.C. n°16 del 31/05/2011**

**progettista incaricato**

**prof. Ignazio Arrabito**

## Introduzione

La programmazione comunale per gli esercizi di ottica trova le sue fondamenta normative nel Decreto legislativo n.59/2010, quelle dei relativi principi ispiratori oltre che nel predetto Decreto, in un pronunciamento dell'Autorità per la Concorrenza che, con specifico riguardo proprio alla legge regionale n.12/2004 che regolava l'esercizio dell'attività di ottico, osservava come *“alcune disposizioni in essa contenute presentino profili di contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, di cui alla legge n.287/90, favorendo la cristallizzazione degli assetti esistenti (detta norma regionale, infatti, stabiliva la necessità di rispettare il rapporto di uno esercizio di ottica per ogni 10.000 abitanti, unica in Italia con tale prescrizione restrittiva, aggravata dal rispetto di un altro parametro, ovvero che per una eventuale nuova apertura si dovesse anche rispettare la distanza di almeno 750 metri da un altro esercizio esistente ndr) ed arrestando in modo artificioso l'evoluzione dell'offerta nel settore in questione”*.

In particolare, l'Autorità sottolineava *“ la portata restrittiva della concorrenza delle disposizioni che prevedono limiti quantitativi all'apertura di nuovi esercizi di ottica consistenti nel rapporto tra residenti ed esercizi di ottica e nel rispetto di distanze minime obbligatorie tra le attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia. L'effetto più evidente del mantenimento di precisi parametri numerici a cui condizionare l'avvio di una nuova attività commerciale consiste, infatti, nell'ammettere ad operare sul mercato un numero di imprese inferiore rispetto a quello che fisserebbe spontaneamente il mercato, determina inoltre possibili effetti*

*negativi sui consumatori in termini di maggiori prezzi e di minore efficienza produttiva risultando attenuato l'incentivo all'innovazione ed al progresso tecnico.*

*Per essere conformi ai principi della concorrenza, infatti, gli indirizzi regionali per l'insediamento dell'attività di ottico dovrebbero limitare le ipotesi di non accoglimento di una domanda di autorizzazione soltanto ai casi in cui l'accoglimento della stessa pregiudicherebbe il conseguimento di specifici obiettivi di interesse generale evitando un'impostazione di semplice protezione degli interessi delle imprese già operanti”.*

*Il parere si concludeva con l'auspicio che le “ **osservazioni formulate possano costituire la base per un adeguamento tempestivo delle disposizioni legislative della Regione Sicilia ai principi di liberalizzazione e di tutela della concorrenza introdotti dalla riforma Bersani.....”***

Il citato D.Leg.vo n.59/2010, in ragione della sua valenza giuridica, tale cioè che, secondo Costituzione, la relativa legislazione è sovraordinata rispetto al quelle regionali e, pertanto, da superare quelle eventuali difformi (interpretazione, questa, seguita dalla Regione Siciliana laddove con la Circolare del 6 ottobre 2010 prevede che per il settore degli esercizi di ottica si predispona la programmazione comunale, alla stessa stregua di quanto stabilito per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande), consente di sostituire la precedente normativa e “consegna” ai Comuni siciliani la possibilità di predisporre la citata programmazione comunale di settore.

Naturalmente, dal punto di vista metodologico non si segue il principio seguito per gli esercizi della somministrazione, per almeno due ragioni assolutamente evidenti che possono essere così riassunte:

**1)** il settore dell'ottica è stato, negli anni, sottoposto ad un ferreo controllo e limitazione negli accessi che sarebbe incredibile se, purtroppo, non fosse stata assolutamente vero (basti pensare allo sproorzionato rapporto fra abitanti ed esercizi ed alla necessità di dover rispettare una distanza fra un esercizio ed un altro). Fermo restando il differente livello della domanda, è di tutta evidenza come, per la valutazione prima riferita, l'eventuale insediamento di qualche esercizio di ottica assuma una valenza differente rispetto a quella di un eventuale esercizio di somministrazione;

**2)** non esistono zone in cui si ravvisino ragioni di sostenibilità lungo i versanti ipotizzati per il settore della somministrazione, pertanto, il territorio comunale è considerato come zona unica;

In definitiva, con la programmazione per gli esercizi di ottica, stante la possibilità di un loro insediamento improntato a criteri della massima liberalizzazione possibile, si intende cogliere l'opportunità di poter fare utilizzare ai consumatori, nel quadro di una effettiva concorrenza che l'Ente cerca di favorire, degli esercizi di elevata qualità in uno ad un servizio più diffuso ed adeguato alle esigenze.

## **Articolo 1**

### **La presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa**

**1.** L'istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attività di ottico deve essere presentata, in bollo, al Comune.

Nell'istanza devono essere indicati, oltre alle generalità complete del richiedente, gli elementi identificativi del sito di insediamento, nonché gli indici di qualità in possesso dell'impianto di cui al successivo Articolo 2.

In ordine, infine, al requisito professionale, il richiedente deve indicare gli estremi dell'iscrizione al Registro speciale di cui alla legge regionale n.25/93. Possono essere iscritti a tale Registro esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di ottico rilasciato dalle scuole appositamente istituite ai sensi dell'articolo 140 del T.U.leggi sanitarie ( R.D. 27 luglio 1934,n.1265) e del R.D. 31 maggio 1928,n.1334 e successive modificazioni.

**1a.** Ove si intenda esercitare l'attività di ottico in forma di società, di qualsiasi tipo, occorrerà iscrivere nel Registro speciale il legale rappresentante della Società o un direttore tecnico anche quando l'attività venga svolta in un solo punto vendita.

## Articolo 2

### Indici di qualità previsti per l'esame delle istanze

L'esame delle istanze presentate per ottenere il rilascio di autorizzazioni amministrative per esercizi di ottica, riguarderà la verifica della presenza dei seguenti indici di qualità ( per ciascuno è assegnato un punteggio)

---

<b>Indici di qualità :</b>	<b>Punti assegnati</b>
Superficie di vendita dell'esercizio non inferiore a mq.75	<b>3</b>
Parcheggio privato, adiacente o in prossimità dell'esercizio, non inferiore a mq.75	<b>4</b>
Parcheggio pubblico, delimitato con strisce bianche, a non più di 150 mt. dall'esercizio	<b>1</b>
Utilizzo di saldatrice laser, in grado di saldare le montature in titanio	<b>3</b>
Reparto per l'analisi optometrica della visione e della contattologia	<b>3</b>
Reparto per la lavorazione dell'occhiale su misura e applicazione delle lenti a contatto	<b>3</b>
Vendita di lenti oftalmiche	<b>1</b>
Utilizzo di apparecchiature per la topografia corneale	<b>3</b>

Indici di qualità :	Punti assegnati
Montature realizzate dalla ditta con materiale In titanio o simile	1
Reparto in cui si ottengono occhiali con lenti individualizzate	2
Contratto a tempo indeterminato per il personale dipendente (il punteggio è da calcolare per ogni unità di personale, escluso il direttore tecnico)	6

**Per uno solo, altro indice, eventualmente indicato dal richiedente, riconosciuto di qualità da parte dell'Amministrazione, non potrà comunque essere assegnato un punteggio superiore a punti 3 (tre)**

Il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni amministrative a beneficio di quanti riescono a dimostrare , a seguito dell'assegnazione dei punteggi previsti in corrispondenza dei differenti indici di qualità, di aver ottenuto un punteggio non inferiore a punti 18 ( diciotto ).

### **Articolo 3**

#### **I compiti del Comune**

**1.** Il Comune, esaminata l'istanza, ove rilevi delle irregolarità e/o l'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione per difetto di punteggio, invia la relativa comunicazione all'interessato, lo invita a provvedere positivamente e sospende i termini.

2. L'Ente, a seguito di esame positivo, provvede al rilascio della richiesta autorizzazione avendo cura di notificare l'esito all'interessato. Provvede altresì a specificare sull'autorizzazione medesima che la relativa attività "consiste nell'approntamento, applicazione e commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonché di beni e servizi accessori o comunque attinenti i prodotti suddetti".

#### **Articolo 4**

##### **Controlli nell'esercizio dell'attività Sospensione, revoca, dell'autorizzazione**

Il controllo circa la permanenza dei requisiti dichiarati e riconosciuti al titolare dell'esercizio in sede di esame dell'istanza, sarà effettuato dall'Ufficio comunale competente sia attraverso il Comando di Polizia Municipale, quanto per mezzo di richieste specifiche di certificazioni e documenti probatori comprovanti la sussistenza degli indici di qualità assunti a base del rilascio dell'autorizzazione..

Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si accerti il venir meno di requisiti dichiarati e riconosciuti in sede autorizzatoria, in guisa che il punteggio ricalcolato a seguito della predetta assenza dovesse risultare inferiore a quello minimo di 18 (diciotto), il Comune comunica al titolare dell'esercizio l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività assegnando un termine non inferiore a giorni 30 e non superiore a giorni 60 per l'adeguamento ed il ripristino dei requisiti dichiarati e riconosciuti nella sede citata. Se superato il termine di giorni 60, il titolare non avrà dimostrato l'avvenuto ripristino del o dei requisiti dichiarati e riconosciuti, tali che non sia almeno ripristinata l'esistenza di un punteggio pari al minimo, l'Ente comunicherà al titolare dell'esercizio il divieto di prosecuzione dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio. L'operatore a carico del quale è intervenuto il

predetto provvedimento di revoca non è abilitato a presentare istanza per l'apertura o per il sub-ingresso in un esercizio di ottica per i cinque anni successivi a partire dalla data in cui il Comune ha verbalizzato circa l'inadempienza citata. Analoga interdizione si applica alla società della quale è socio od azionista il predetto titolare.